

ACCERTAMENTO

Scritture dichiarate inattendibili anche senza ispezioni o verifiche

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione
GLI ASPETTI CRITICI DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE LEGALE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE
Scopri di più >

Scatta l'**accertamento induttivo puro** quando l'**assoluta inattendibilità delle scritture** consente di **prescindere completamente dalle stesse**: la valutazione della sussistenza di tale presupposto, però, **non richiede sempre un'ispezione o una verifica** presso il contribuente, ben potendo emergere da **dichiarazioni di terzi e indagini bancarie**.

È questo il principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 20436**, depositata ieri, **19 luglio**.

Il caso riguarda una **Srl** e il suo **socio unico**, ai quali erano stati notificati **avvisi di accertamento** a seguito di alcuni **movimenti bancari**, di consistente importo, **individuati sul conto corrente del nipote del socio della società**: movimenti che lo stesso **nipote** aveva qualificato **interamente ascrivibili allo zio**.

La vicenda giungeva dinanzi alla **Corte di Cassazione** e il contribuente lamentava, oltre alla mancata instaurazione del contraddittorio, l'illegittimità dell'**accertamento induttivo** operato **in assenza di attività ispettiva o di controllo** sulla contabilità, nonché **l'omessa considerazione dei costi** ai fini della **rideterminazione induttiva** del reddito.

Tralasciando le conclusioni raggiunte in merito all'omessa instaurazione del contraddittorio, giova evidenziare che, nel caso di specie, **non erano mai state analizzate le scritture contabili della società**, essendo l'intero **accertamento induttivo** fondato sulle **dichiarazioni dell'unico socio**, il quale aveva confermato che **tutte le movimentazioni bancarie non erano state riportate nel bilancio**.

Come ricorda tuttavia la **Corte di Cassazione**, il discrimine tra **accertamento analitico-induttivo** e **accertamento induttivo puro** sta proprio nel fatto che, **nel primo caso**, l'**inattendibilità** delle scritture contabilità è solo **parziale** (e, dunque, l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza non sono tali da consentire di prescindere dalle stesse), mentre nel **secondo caso l'inattendibilità è**

assoluta, e la sua gravità consente di prescindere completamente dalle scritture contabili.

L'**inattendibilità delle scritture**, d'altra parte, **non deve necessariamente essere valutata all'esito di una ispezione o una verifica** presso il contribuente, ben potendo emergere anche da altri elementi, tra i quali possono assumere rilievo anche le **dichiarazioni di terzi e le indagini bancarie**.

Un altro importante principio ribadito nella sentenza in esame riguarda poi il riconoscimento dei **maggiori costi nell'ambito dell'accertamento induttivo**, con esclusivo riferimento però, alle **imposte dirette**.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'**accertamento induttivo puro**, infatti, il rispetto del **principio della capacità contributiva** impone il riconoscimento non solo dei **maggiori ricavi**, ma anche **dell'incidenza percentuale dei costi**, che vanno quindi comunque **detratti**, sebbene in **maniera presuntiva**.

Da questa situazione deve pertanto esserne tenuta **ben distinta** un'altra, ovvero quella conseguente ad un **accertamento presuntivo fondato su indagini bancarie**: in quest'ultimo caso, infatti, è il **contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili**, non potendo l'Ufficio riconoscerli forfettariamente (**Cassazione, n. 24422/2018; Cassazione, n. 21828/2018; Cassazione, n. 22868/2017**).

A diverse conclusioni è invece possibile giungere con riferimento all'**Iva**: sussistendo i presupposti per l'**accertamento induttivo puro**, in conseguenza ad un'omessa fatturazione, **non assumono alcun rilievo i costi di produzione** (**Cassazione, n. 21828/2018**).